

# **NORME REGOLAMENTARI PER L'ESECUZIONE DELLO STATUTO**

*Approvato dal Consiglio Centrale della Società  
il 25 settembre 2020*

## **Capitolo I Organi, scopi** *(art. 1-3 dello Statuto)*

### **Art. 1 Organi societari**

Gli organi centrali della Società sono:

- a) Presidente e Ufficio di presidenza;
- b) Consiglio Centrale;
- c) Assemblea dei Soci;

Gli organi di cui alle lettere a) e b) compongono l'Amministrazione centrale della Società nella sua sede in Roma.

### **Art. 2 Organi di supporto**

Sono altresì organi di supporto:

- 1) Consulta e Consiglieri Emeriti;
- 2) Comitato di Coordinamento;
- 3) Consiglio scientifico
- 4) Comitato Scientifico PLIDA.

### **Art. 3 Giornata della Dante**

Ogni Comitato è invitato a celebrare la "Giornata della Dante" con un evento culturale il 29 maggio di ciascun anno, data convenzionale della nascita del Sommo Poeta. L'obiettivo è di promuovere iniziative di diffusione della lingua e cultura italiane negli spazi urbani che privilegino lo scambio, la reciproca conoscenza e la vita civile. Nel caso in cui sussistano celebrazioni dantesche a livello nazionale (ad esempio "Dantedì", la cui ricorrenza cade il 25 marzo), l'Ufficio di Presidenza può deliberare la coincidenza della Giornata della Dante con tale celebrazione.

### **Art. 4 Rete Dante**

La rete "Dante" è l'insieme dei Comitati Locali in Italia e in tutte le aree del mondo, che costituiscono una infrastruttura umana straordinaria di "Italsimpatia", basata

sull'associazionismo di volontari, italiani e stranieri. I comitati locali aderiscono ai valori, alla tradizione, alla storia della Società e collaborano con questa alla promozione della lingua e della cultura italiane. Nel rispetto di quanto previsto nello statuto, i Comitati Locali possono svolgere attività di tipo economico.

## **Art. 5**

### **Comitato di Coordinamento**

Nell'ambito dei lavori del Comitato di Coordinamento di cui all'articolo 14 comma 2, punto 2 dello Statuto, in attuazione della Legge n. 411 del 3 agosto 1985, la Società Dante Alighieri concorderà con il MAECI le modalità per potenziare la collaborazione in materia di promozione culturale con gli Istituti Italiani di Cultura anche potenziando le attività laddove siano venuti a mancare centri dello Stato precedentemente esistenti.

## **Capitolo II**

### **Soci, studenti e tesseramento**

*(art. da 4 a 7 dello Statuto)*

## **Art. 6**

### **Soci**

L'ammissione a socio prescinde da qualsivoglia pregiudizio di nazionalità, confessione religiosa o ideologia politica. Tutti i singoli e gli enti pubblici e privati, che accettano lo Statuto della Società, possono essere ammessi come soci. I soci dei comitati locali sono soci della Sede Centrale, purché i Presidenti abbiano assolto all'obbligo di comunicare a quest'ultima tutte le informazioni relative a ciascun tesseramento effettuato.

I soci che optano di aderire direttamente presso la Sede Centrale di Roma, piuttosto che presso un Comitato, dovranno presentare la relativa domanda attraverso la compilazione dei moduli cartacei oppure attraverso il riempimento del modulo on-line. La candidatura verrà esaminata dalla Segreteria Generale la quale, entro il termine di quindici giorni, comunicherà l'eventuale diniego. Il provvedimento di diniego non è soggetto ad impugnazione gerarchica interna. Sino alla scadenza del quindicesimo giorno dalla presentazione della domanda, il candidato non potrà esercitare i diritti riconosciuti ai soci.

Il Consiglio Centrale può deliberare la preclusione, per alcuni soggetti, a presentare la propria candidatura come socio, sia presso la Sede Centrale che presso i Comitati, ove siano stati oggetto di provvedimenti gravi o abbiano leso il buon nome e la reputazione della Società Dante Alighieri e della sua rete. Ove taluno dei Comitati abbia provveduto all'iscrizione di tali soggetti, a questi ultimi non verranno comunque riconosciuti i diritti spettanti ai soci ed il Comitato dovrà attivarsi per la loro cancellazione dal libro soci. E' incompatibile con la qualità di socio l'esistenza di qualunque tipo di rapporto lavorativo subordinato con la Sede Centrale; tale preclusione pertanto vale anche per i soci dei comitati italiani ed esteri, di diritto soci della Sede Centrale.

La Sede Centrale potrà conferire la tessera e il diploma di socio onorario a personalità che si sono distinte per il loro impegno o per il sostegno anche morale alle attività della

Società Dante Alighieri. Il socio onorario non è tenuto al versamento della quota annuale. I Comitati Locali non possono nominare soci onorari salvo espressa autorizzazione della Sede Centrale.

#### **Art. 7**

##### **Sospensione e decadenza**

Sulla sospensione e decadenza dei soci deliberano per la Sede Centrale il Consiglio Centrale e per i Comitati locali i relativi consigli direttivi a norma del presente Regolamento. La sospensione e la decadenza di un socio va comunicata alla Sede Centrale o al Comitato di appartenenza, a seconda di chi abbia adottato il provvedimento, per l'adozione di tutti gli adempimenti del caso.

La decadenza dei soci viene dichiarata per morosità, per indegnità a causa di condanna penale o per atti in contrasto con i fini della società. La decadenza per questi ultimi due motivi comporta di diritto la perdita della qualità di socio. Il socio ha diritto di reclamo al Consiglio centrale.

#### **Art. 8**

##### **Tessere**

Con circolari, emanate nel settembre di ogni anno, l'Amministrazione centrale provvede a regolare la distribuzione delle tessere per le varie categorie di soci, nonché le relative operazioni di addebito e di accredito tra i Comitati Locali italiani e l'Amministrazione centrale stessa.

#### **Art. 9**

##### **Rendicontazione Tessere e apposizione bollini**

I tipi di tessera sono eguali per tutti i Comitati Locali e vengono distribuiti dall'Amministrazione centrale, a richiesta dei Comitati, nel numero presumibilmente necessario. Sulle tessere vengono apposti i bollini comprovanti la regolarità del versamento della quota associativa annuale.

#### **Art. 10**

##### **Gratuità delle Tessere per i Comitati Locali all'estero**

Le tessere sono cedute gratuitamente dall'Amministrazione centrale ai Comitati Locali all'estero. Questi dispongono, per scopi sociali, dell'intero importo riscosso.

#### **Art. 11**

##### **Patrimonio inalienabile della Società**

Le donazioni fatte dai soci e le quote dei soci vitalizi vanno in aumento del patrimonio inalienabile della Società e, pertanto, debbono essere integralmente versate all'Amministrazione centrale. All'atto della loro iscrizione i soci vitalizi ricevono un diploma, compilato dai servizi dell'Amministrazione centrale ed inviato al Comitato per la consegna al nuovo socio.

## **Art. 12**

### **Quote sociali e altri introiti dei Comitati Locali italiani**

Della quota dei soci ordinari e degli introiti derivanti dalla Giornata della Dante i Comitati Locali in Italia inviano la metà all'Amministrazione centrale e trattengono le somme restanti per le spese di organizzazione; allo scopo di intensificare la propria attività, i Comitati Locali in Italia possono apportare, previa autorizzazione della Presidenza centrale della Società, un lieve aumento delle quote sociali.

Fatta eccezione per i proventi derivanti dal tesseramento o dalla giornata della Dante, i singoli Comitati Locali possono trattenere, per le proprie spese di propaganda e di organizzazione.

## **Art. 13**

### **Quote sociali e altri introiti dei Comitati Locali all'estero**

Le quote sociali presso i Comitati Locali all'estero sono stabilite a norma degli statuti interni dei Comitati Locali medesimi, secondo le opportunità locali e, di massima, nella misura proporzionata alle quote in uso presso i Comitati Locali d'Italia.

## **Art. 14**

### **Tessere per i soci**

A tutti i soci viene distribuita la tessera relativa all'anno della iscrizione.

I Comitati Locali devono trascrivere nominativi e numero di tessera di ciascun tesserato all'interno di un apposito Registro Soci. La Società ha un proprio registro soci, nel quale vengono inseriti sia i soci di sede centrale che quelli dei Comitati Locali, sulla piattaforma intranet. È compito dei presidenti dei comitati locali inserire sulla piattaforma informatica i nominativi degli iscritti entro il 31 dicembre dell'anno.

## **Art. 15**

### **Scuole e corsi di lingua italiana**

In Italia i corsi di lingua italiana per stranieri vengono erogati esclusivamente dalla Sede Centrale salvo deroga espressa autorizzata dall'Ufficio di Presidenza. Le Scuole di Lingua Italiana Dante Alighieri sono gestite direttamente dalla Sede Centrale, ferma restando la possibilità per i Comitati Locali, che abbiano chiesto ed ottenuto l'autonomia, di operare sulla base di una apposita convenzione che disciplini l'erogazione dei corsi di lingua e la ripartizione dei proventi.

## **Art. 16**

### **Soci studenti**

Sono da considerare soci studenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dello Statuto, gli studenti della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, delle Scuole di lingua italiana della Società Dante Alighieri e tutti i candidati alle sessioni d'esame del Programma Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA) che si siano regolarmente tesserati. Tale tipologia di socio potrà partecipare a tutte le attività della Società Dante Alighieri e dei suoi Comitati Locali ed esercitare i diritti ivi connessi eccezion fatta per il diritto di voto che si acquisisce con la maggiore età. Tutti gli eventi più

rilevanti della vita associativa verranno portati a sua conoscenza tramite l'invio di comunicazioni per posta elettronica e con la pubblicazione sul sito. Il Consiglio Centrale potrà stabilire quote associative agevolate per particolari categorie di soci studenti.

Le quote associative dei Soci Studenti vengono deliberate di anno in anno dall'Ufficio di Presidenza e Comunicate ai Comitati Locali. Tutti i soci studenti possono partecipare alle attività culturali ed alla vita sociale della Società Dante Alighieri, senza alcun vincolo di appartenenza a Comitati Locali. Essi sono di diritto soci della Sede Centrale.

### **Art. 17**

#### **Tesseramento**

Del tesseramento si occupano i Comitati Locali e l'Amministrazione Centrale. Quest'ultima provvede all'invio di circolari per disciplinarne le modalità d'esecuzione tesseramento.

## **Capitolo III**

### **Assemblea dei soci**

(art. 8 dello Statuto)

### **Art. 18**

#### **Poteri dei soci**

L'Assemblea dei soci delibera sulle proposte di modifiche dello Statuto sociale, elegge il Presidente della Società e i membri del Consiglio centrale, nomina il Collegio dei Revisori dei conti, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Centrale, designandone il presidente, esamina ed approva il rendiconto morale e finanziario della Società, nonché il bilancio consuntivo, presentato dal Consiglio centrale e accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti. Nell'adempimento dei suoi compiti, si attiene alle norme che seguono.

### **Art. 19**

#### **Legittimazione alla partecipazione alle adunanze assembleari**

Ai fini dell'Assemblea dei soci, della sua formazione e del suo funzionamento, possono votare quei soci che abbiano compiuto 18 anni di età e possono essere eletti quelli che abbiano superato il 25° anno. Tutti debbono risultare iscritti e tesserati entro l'ultimo giorno del mese antecedente la data di convocazione di ciascuna assemblea, avendo versato la quota sociale ove prevista. Essi devono comunque risultare iscritti nel registro soci secondo le modalità previste.

Osservate le condizioni predette, tutti i soci hanno parità di diritto elettorale attivo e passivo, non avendosi riguardo a differenze di contributi e di quote.

### **Art. 20**

#### **Convocazione dell'Assemblea**

Il Presidente della Società comunica ai presidenti di Comitato Locale, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, la data, la sede, l'ordine del giorno.

L'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci contiene le proposte del Consiglio centrale e dell'Ufficio di Presidenza.

#### **Art. 21**

##### **Comunicazione ai soci della convocazione dell'Assemblea**

Ciascun presidente di Comitato Locale, ricevuta la convocazione dell'Assemblea dei soci, ne dà tempestiva comunicazione ai soci. La data di convocazione dell'Assemblea dei soci viene pubblicata sul sito della Società Dante Alighieri. Tale pubblicazione, effettuata rispettando i termini di convocazione previsti dal presente Statuto, va considerata quale valida comunicazione alla generalità indistinta della compagine sociale.

#### **Art. 22**

##### **Delega al presidente o ai membri del direttivo**

I soci appartenenti a un Comitato Locale possono nominare quale delegato per l'Assemblea dei soci il Presidente del Comitato o i membri del consiglio direttivo che disporranno del numero di voti corrispondente al numero dei deleganti, purché inseriti nel registro soci.

#### **Art. 23**

##### **Delega individuale**

Il socio può anche rilasciare delega individuale, autenticata dal presidente del Comitato, ma nessun socio può ricevere più di due deleghe individuali.

#### **Art. 24**

##### **Votazioni**

L'elezione delle cariche centrali si effettua per mezzo di schede predisposte dalla Sede Centrale; l'approvazione del bilancio, consuntivo e previsionale, avviene con voto palese.

#### **Art. 25**

##### **Votazioni a distanza**

I soci e i delegati che non possono intervenire di persona all'Assemblea dei soci hanno facoltà di parteciparvi inviando le loro schede tramite la presidenza del Comitato Locale competente, che ne farà espressa richiesta e provvederà alla loro trasmissione per posta alla Segreteria generale della Società. La Sede Centrale della Società Dante Alighieri potrà individuare altre forme di partecipazione a distanza alle Assemblee sulla base delle evoluzioni tecnologiche e nel rispetto del principio di segretezza del voto.

#### **Art. 26**

##### **Condizioni previste per l'esercizio del diritto di voto**

Il socio e il delegato, se votano nell'Assemblea dei soci, debbono essere in possesso di una dichiarazione rilasciata dal presidente del Comitato Locale, dalla quale risulti che essi si trovano nelle condizioni previste da questo Regolamento per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo.

Per i delegati e i soci che invece votano mediante la posta, la dichiarazione sopraddetta deve essere inviata alla Segreteria generale dal presidente di Comitato Locale. Come stabilito nell'art. 14 i soci devono necessariamente risultare iscritti nel Registro Soci.

#### **Art. 27**

##### **Disciplinare tecnico per l'esercizio del diritto di voto**

Sarà cura dell'Ufficio di Presidenza adottare e modificare un disciplinare tecnico per le modalità di partecipazione all'Assemblea e per le operazioni di voto, comunicandolo ai presidenti dei Comitati Locali unitamente all'ordine del giorno.

#### **Art. 28**

##### **Verbalizzazione o registrazione delle adunanze**

Per ciascuna adunanza dell'Assemblea dei Soci deve essere redatto un verbale o effettuate registrazioni audio che possono essere raccolte in apposito libro, ostensibile soltanto ai soci, ai componenti del Consiglio medesimo ed ai revisori dei conti. Di essi non è ammesso il rilascio di copie.

#### **Art. 29**

##### **Onere finanziario**

L'onere finanziario per l'organizzazione dell'Assemblea dei soci è a carico dell'Amministrazione centrale, ma i delegati e i soci partecipano a proprie spese ai lavori dell'Assemblea.

#### **Art. 30**

##### **Assemblea ordinaria e straordinaria**

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno tuttavia il Consiglio Centrale ha facoltà di convocare Assemblee straordinarie, osservando le modalità prescritte per le Assemblee ordinarie. L'esercizio di questa facoltà appartiene all'iniziativa del Consiglio centrale e deve essere giustificato da motivi eccezionali.

Al fine di consentire il raggiungimento di tutti i soci, la convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno verranno pubblicati, nel rispetto dei termini prescritti, su una pagina dedicata del portale della Società Dante Alighieri.

La convocazione di una Assemblea straordinaria potrà avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Comitati Locali.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono valide se adottate a maggioranza dei presenti per l'Assemblea ordinaria e con una maggioranza qualificata di due terzi dei presenti per l'Assemblea straordinaria.

**Capitolo IV**  
**Consiglio Centrale**  
(artt. 9 e 10 dello Statuto)

**Art. 31**

**Costituzione e poteri del Consiglio Centrale**

Dei quattordici membri del Consiglio Centrale, sino a sei possono essere presidenti di Comitati Locali, di cui almeno uno estero.

Il Consiglio Centrale, oltre le speciali attribuzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, decide l'accettazione dei lasciti e delle donazioni nelle forme previste dalla legge per gli Enti Morali.

Il Consiglio Centrale, quale unico organo di governo di diretta nomina assembleare, può demandare al Segretario Generale l'amministrazione dell'Ente attraverso un sistema di deleghe cui deve essere data pubblicità nelle forme previste dalla legge.

Il Consiglio Centrale può attribuire all'Ufficio di Presidenza compiti specifici sulla base di deleghe speciali e circostanziate sul personale, sul congresso, su progetti speciali, su Palazzo Firenze e sulla gestione degli immobili. In tal caso, i provvedimenti adottati dall'Ufficio di Presidenza saranno validi ed efficaci senza la necessità di successiva ratifica.

Il Consiglio centrale è eletto nell'Assemblea annuale dei soci e dei delegati secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. Possono prendere parte alla votazione per l'elezione del Consiglio Centrale anche i soci e i delegati assenti nel modo stabilito dal presente Regolamento, così da garantire ugualmente la segretezza del voto.

**Art. 32**

**Adunanze del Consiglio Centrale**

Il Consiglio Centrale si aduna, presieduto dal Presidente ed in sua vece da un Vicepresidente da lui delegato, almeno due volte l'anno, ed eccezionalmente quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. A ciascun Consigliere centrale partecipante alle riunioni, tuttavia, spetta il rimborso delle spese di viaggio.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto *“Sono eleggibili alla carica di consiglieri tutti i soci della Società che non abbiano percepito da questa emolumenti nel corso del quadriennio antecedente le elezioni.”*. Da tale previsione sono esclusi i rimborsi spese ed i corrispettivi per le cessioni dei diritti di sfruttamento economico delle opere intellettuali entro il limite di diecimila euro nel quadriennio antecedente.

I Consiglieri impossibilitati a partecipare in presenza alle adunanze del Consiglio Centrale, ove ne facciano richiesta alla Segreteria Generale con un preavviso di almeno tre giorni, possono intervenire in teleconferenza.

**Art. 33**

**Convocazione**

La convocazione è fatta dal Presidente almeno sei giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'invito relativo contiene l'ordine del giorno.

### **Art. 34**

#### **Lavori del Consiglio Centrale**

Se il Consiglio centrale non esaurisce nel corso di una seduta l'ordine del giorno, le sedute immediatamente successive si ritengono effettuate in seconda convocazione con lo stesso ordine del giorno.

### **Art. 35**

#### **Deliberazioni**

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e con la partecipazione di almeno un terzo dei Consiglieri centrali; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

### **Art. 36**

#### **Trattazione di speciali argomenti**

Per la trattazione di speciali argomenti, è in facoltà del Presidente di fare intervenire alle adunanze del Consiglio centrale con voto consultivo, sugli argomenti medesimi, Consiglieri emeriti, Revisori dei conti, presidenti di Comitato Locali, le rappresentanze diplomatiche della Svizzera e di San Marino nonché il presidente del comitato scientifico.

### **Art. 37**

#### **Verbalizzazione o registrazione delle adunanze**

Per ciascuna adunanza del Consiglio centrale deve essere redatto un verbale o effettuate registrazioni audio che possono essere raccolte in apposito libro, soltanto, per il loro carattere strettamente riservato, ai componenti del Consiglio medesimo ed ai Revisori dei conti. Di essi non è ammesso il rilascio di copie.

### **Art. 38**

#### **Decadenza dei consiglieri già presidenti di Comitato**

I presidenti di Comitato Locali, membri del Consiglio centrale, decadono da tale carica qualora essi non ricoprano più la carica di presidente di Comitato. Il Consiglio Centrale può prorogare la carica di Consigliere, del presidente di Comitato Locale decaduto, sino alla scadenza naturale del proprio mandato.

Alle vacanze, per qualsiasi causa, fra i Consiglieri centrali presidenti e non presidenti di Comitati Locali, provvede il Consiglio centrale con nomina per cooptazione. La nomina viene portata a ratifica dell'Assemblea dei Soci alla prima adunanza utile.

I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale era stato eletto il Consigliere rispettivamente sostituito.

### **Art. 39**

#### **Segretario**

Le funzioni di segretario del Consiglio centrale sono disimpegnate dal Segretario Generale della Società.

#### **Art. 40**

##### **Consiglio Centrale dimissionario**

Ove tutto il Consiglio centrale fosse dimissionario e la gestione della Società fosse assunta dai Revisori dei conti, come previsto dallo Statuto, l'elezione del nuovo Consiglio centrale sarà indetta dai Revisori dei conti con le norme delle Assemblee ordinarie e avrà sede in Roma (ex art. 41).

#### **Capitolo V**

##### **Presidente ed Ufficio di Presidenza**

**(artt. 11 e 12 dello Statuto)**

#### **Art. 41**

##### **Poteri del Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante della Società Dante Alighieri; convoca il Consiglio centrale e l'Ufficio di presidenza, li presiede e ne rende esecutive le determinazioni; convoca l'Assemblea dei soci ed invita il Collegio dei revisori dei conti ogni volta lo ritenga opportuno; nomina presidenti facenti funzione e reggenti ai termini degli articoli 75 e 76 del presente Regolamento e ratifica la costituzione dei Comitati Locali e la elezione dei loro presidenti e dei loro organi direttivi. Nello svolgimento delle proprie funzioni è coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente può demandare al Segretario Generale lo svolgimento di specifici incarichi attraverso un sistema di deleghe cui deve essere data pubblicità nelle forme previste dalla legge.

#### **Art. 42**

##### **Composizione e funzionamento dell'Ufficio di Presidenza**

L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e dal Delegato alla soprintendenza ai conti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e con la partecipazione di almeno tre componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Funge da segretario il Segretario generale della Società.

#### **Art. 43**

##### **Adunanze dell'Ufficio di Presidenza**

L'Ufficio di presidenza si raduna di regola una volta al mese e quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia richiesto da almeno due componenti.

#### **Art. 44**

##### **Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza**

L'Ufficio di presidenza esegue le deliberazioni del Consiglio centrale, soprintende all'andamento generale della Società, amministra i fondi sociali. L'Ufficio medesimo decide degli affari urgenti salvo a riferirne al Consiglio centrale.

### **Art. 45**

#### **Verbalizzazione o registrazione delle adunanze**

Le decisioni dell'Ufficio di presidenza raccolte in apposito libro o contenute in registrazioni audio, sono ostensibili riservatamente soltanto ai Consiglieri centrali e ai Revisori dei conti. Di esse viene data notizia al Consiglio centrale nella successiva riunione.

## **Capitolo VI**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

(art. 14 dello Statuto)

### **Art. 46**

#### **Nomina dei Revisori**

I Revisori dei conti, iscritti nell'apposito albo, adempiono il loro mandato, in conformità del disposto dell'art. 14 dello Statuto, esaminando i bilanci e la relativa documentazione e ne fanno relazione all'Assemblea dei soci. I componenti del collegio sono indicati dal Consiglio Centrale, su proposta del Presidente, e nominati dall'Assemblea dei soci alla prima adunanza utile mediante elezione.

### **Art. 47**

#### **Cooptazione in caso vacanza**

Alle vacanze per qualsiasi causa fra i Revisori dei conti, provvede il Consiglio centrale con nomina per cooptazione su proposta del Presidente.

I membri così nominati vengono ratificati dall'Assemblea dei soci alla prima adunanza utile mediante elezione e restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale era stato eletto il Revisore rispettivamente sostituito.

## **Capitolo VII**

### **Consulta, Consiglio scientifico e Comitato Scientifico PLIDA**

(art. 3 dello Statuto)

### **Art. 48**

#### **Composizione e compiti della Consulta**

La Consulta è composta dai consiglieri emeriti, nominati a vita a termine di Statuto, e da almeno 20 presidenti di comitati italiani ed esteri. Essi possono essere invitati ad intervenire alle sedute del Consiglio Centrale ed alle manifestazioni sociali. Essi, con l'accettazione della nomina, si impegnano ad assolvere, salvo giustificati impedimenti, funzioni propositive e consultive del Consiglio Centrale. Ove essi si trovassero per qualsiasi motivo, nell'impossibilità di svolgere gli eventuali incarichi, il Consiglio centrale può dichiararli decaduti. La Consulta esprime parere, non vincolante, sulle proposte di modifica allo Statuto e sulle iniziative italiane e internazionali di raccolta fondi, sulla organizzazione degli eventi culturali e in particolare della Giornata della

Dante, sull'attuazione dei programmi di collaborazione con il sistema scolastico nazionale e con gli istituti scolastici italiani all'estero. Esprime pareri al Consiglio centrale su richiesta del Presidente. Può inviare al Consiglio centrale pareri e proposte di propria iniziativa. La Consulta è presieduta da un Direttorio composto da 5 membri - nominato dal Presidente della società all'interno del proprio mandato e tra i presidenti in carica dei comitati. I membri del Direttorio ricoprono l'incarico di presidente della Consulta, per sei mesi a rotazione per attestare la natura collegiale dell'organo. Il presidente della Consulta partecipa alle riunioni del Consiglio centrale, senza potere di voto. E' istituita all'interno della Consulta la commissione permanente dei comitati all'estero che è presieduta da un componente estero del Direttivo. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno, ove necessario in videoconferenza.

#### **Art. 49**

##### **Composizione e compiti del Consiglio Scientifico**

Il Consiglio Scientifico della Società Dante Alighieri ha il compito di assistere la programmazione e la realizzazione della attività culturale della Società, interna e internazionale; contribuisce a determinarne l'indirizzo. Esprime un parere, non vincolante al Consiglio centrale sui documenti di programmazione e sulle iniziative culturali in calendario, prima della deliberazione del Consiglio Centrale. Può inviare di sua iniziativa pareri e proposte al Consiglio Centrale, attraverso il Presidente. Costituisce il comitato di redazione delle riviste e di tutta l'attività editoriale della Società e in ciò assiste il direttore responsabile di Pagine della Dante e il consigliere delegato per le attività culturali. Costituisce giuria per premi e benemerenze della Società, ne stabilisce criteri di assegnazione e può avanzare proposte di conferimento. Il presidente del Consiglio - che può riunirsi anche in video o audio conferenza - è indicato, come i suoi componenti, dal Presidente della Società e dura in carica per il mandato di quest'ultimo. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. Il presidente del Consiglio Scientifico partecipa, senza voto, alle sedute del Consiglio Centrale.

#### **Art. 50**

##### **Composizione e compiti del Comitato Scientifico PLIDA**

Il Comitato Scientifico PLIDA della Società Dante Alighieri ha il compito di esprimere pareri di natura scientifica nel campo dell'educazione linguistica, del testing e della certificazione per tutte le attività inerenti lo studio, la ricerca, la progettazione e l'aggiornamento professionale dei docenti. Esso rappresenta inoltre un'interfaccia della Società con il mondo scientifico ed accademico. Può inviare di sua iniziativa pareri e proposte al Consiglio Centrale, attraverso il Presidente. Il presidente del Comitato - che può riunirsi anche in video o audio conferenza - è indicato, come i suoi componenti, dal Presidente della Società e dura in carica per il mandato di quest'ultimo. Sarà compito dei membri del Comitato Scientifico mantenere tra i propri interessi scientifici prioritari la Società Dante Alighieri sia in termini di aggiornamento sia di attività di studio e di ricerca.

Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. Il presidente del Comitato Scientifico PLIDA partecipa, con ruolo consultivo e senza voto, alle sedute del Consiglio Centrale.

## **Art. 51**

### **Sistema Scolastico Nazionale e borse di studio**

La Società Dante Alighieri considera insostituibile il ruolo del Sistema scolastico ed universitario nazionale in tutte le sue articolazioni anche in considerazione del fondamentale assunto dell'articolo 34 della Costituzione della Repubblica: *“I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”*. Attraverso l'assegnazione di borse di studio, la Società Dante Alighieri sostiene programmi in collaborazione con gli istituti scolastici ed universitari italiani, in Italia ed all'estero.

Attraverso programmi concordati con il MIUR (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) realizza azioni di diffusione della lettura anche con laboratori tecnologicamente appropriati. La Società Dante Alighieri sostiene il ruolo fondamentale esercitato dalla scuola nell'alimentare la partecipazione dei cittadini all'avanzamento morale, culturale e umano del Paese.

La Società Dante Alighieri promuoverà direttamente o parteciperà a progetti di sperimentazione per una didattica culturale innovativa.

## **Capitolo VIII**

### **Comitati Locali**

(artt. 15 e 16 dello Statuto)

## **Art. 52**

### **Limite territoriali della competenza dei Comitati**

Gli organi territoriali della Società sono i Comitati Locali. L'ambito di operatività dei Comitati Locali è limitato dalla competenza territoriale dei rispettivi comuni di residenza.

L'Ufficio di presidenza può tuttavia autorizzare di volta in volta i Comitati Locali ad estendere la loro attività anche nelle località viciniori prive di regolare rappresentanza.

## **Art.53**

### **Compiti dei Comitati italiani**

I Comitati Locali in Italia, per la cui costituzione sono necessari almeno 50 soci, salvo deroga espressa, concorrono all'attuazione dei fini sociali con la raccolta dei fondi, per mezzo del tesseramento e di ogni iniziativa intesa ad illustrare l'importanza morale e pratica della diffusione della lingua e della cultura italiane, delle creazioni del genio italiano all'estero e della conoscenza della vita dei connazionali sparsi per il mondo nonché dei rapporti linguistici e culturali dell'Italia con gli altri paesi.

## **Art 54**

### **Natura giuridica dei Comitati italiani**

I Comitati Locali in Italia sono autonomi, dotati di una loro soggettività giuridica e aderiscono agli enti del terzo settore.

### **Art. 55**

#### **Natura giuridica e compiti dei Comitati all'estero**

I Comitati Locali all'estero, per la cui costituzione sono necessari almeno 25 soci, si dotano di una veste giuridica e di uno statuto interno adeguato alla legislazione ed alle consuetudini locali ed in armonia con le finalità generali della Società. I Comitati Locali esteri sono organizzazioni no-profit.

Hanno il compito di attuare, attraverso i proventi tratti dal tesseramento, da proprie iniziative e da contributi della Sede centrale, i fini della Società, provvedendo alla tutela ed alla diffusione della lingua e della cultura italiana, in armonia con lo Statuto e con le presenti norme regolamentari.

In casi eccezionali, dettati dalla normativa nazionale applicabile, l'Ufficio di Presidenza può autorizzare il Comitato Locale ad adottare una forma giuridica profit, pur stabilendo eventuali limitazioni alla possibilità di usufruire di contributi ed agevolazioni da parte della Sede Centrale. Deve comunque essere garantita una modalità partecipativa al Comitato Locale da parte di simpatizzanti e studenti, così come previsto per i soci.

### **Art. 56**

#### **Convenzione di affiliazione**

Tutti i Comitati Locali, italiani ed esteri, sono affiliati alla Sede Centrale attraverso un'apposita convenzione. Quest'ultima disciplina i rapporti reciproci e costituisce il substrato giuridico della Rete della Società Dante Alighieri.

### **Art. 57**

#### **Dati dei soci**

I Presidenti dei Comitati Locali, nazionali ed esteri, dovranno raccogliere – in maniera conforme alla normativa sulla privacy – e trasmettere alla Sede Centrale i seguenti dati dei propri iscritti:

- nome;
- cognome;
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- codice fiscale (ove disponibile);
- indirizzo mail;
- recapito telefonico.

Tali dati dovranno essere registrati sul registro soci della rete intranet entro il 15 di ogni mese, accompagnati dal numero di tessera.

### **Art. 58**

#### **Ratifica dei Comitati, richiesta di erogazione dei corsi e di accreditamento come centri di esame PLIDA**

La costituzione dei Comitati Locali è ratificata dal Presidente della Società, che ne riconosce la regolarità, attraverso la sottoscrizione della Convenzione di Affiliazione.

I Comitati Locali italiani che intendono erogare corsi di lingua italiana a stranieri devono inoltrare espressa richiesta alla Società e sottoscrivere una convenzione che deroghi al divieto in tal senso espresso nella Convenzione di Affiliazione. L'erogazione dei corsi di lingua può avvenire solo nel pieno rispetto del piano curricolare ADA (Attestato Dante Alighieri).

I comitati, sia italiani sia esteri, che intendano accreditarsi come Centri di esame PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), saranno tenuti a sottoscrivere una specifica convenzione e ad accettare il regolamento Plida.

## **Art. 59**

### **Regolamento interno dei Comitati**

I Comitati Locali svolgono la loro attività secondo le norme dello Statuto e del presente Regolamento. Possono darsi un regolamento interno, che non sia in contrasto con il predetto Statuto e con le presenti norme e che deve essere approvato dal Presidente della Società. In caso di discrasia tra le norme statutarie e regolamentari del Comitato Locale e quelle della Sede Centrale della Società Dante Alighieri, prevalgono le seconde.

## **Art. 60**

### **Assemblea ordinaria e straordinaria**

Il Comitato Locale si riunisce in assemblea ordinaria almeno una volta all'anno ed in assemblea straordinaria quando il consiglio direttivo lo creda opportuno o ne facciano domanda scritta e motivata un decimo dei soci.

## **Art. 61**

### **Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni**

Le deliberazioni dell'assemblea di Comitato Locale, in prima convocazione, sono valide se interviene la metà più uno dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

## **Art. 62**

### **Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea generale del Comitato Locale, nella sua tornata ordinaria, provvede all'elezione del presidente, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti o del revisore unico ed esamina ed approva il resoconto morale ed economico dell'anno precedente.

## **Art. 63**

### **Beni mobili e immobili**

I beni immobili e mobili registrati nonché gli oggetti mobili e di arredamento, esistenti presso i Comitati Locali, fanno parte del patrimonio della Società. I presidenti dei Comitati Locali redigono un elenco dei beni che dovrà essere trasmesso, a fine di ogni anno, all'Amministrazione centrale. In caso di scioglimento del Comitato Locale, il possesso di tutti i beni, anche quelli da questo acquisiti direttamente è assunto dalla Sede Centrale, salvo diversa disposizione delle norme locali o deroga accordata dalla Società.

#### **Art. 64**

##### **Trasmissione quote e dati statistici**

Il Comitato Locale trasmette le quote di competenza della Sede Centrale entro il 31 dicembre di ciascun anno, unitamente ai dati statistici, ai dati economici, ai dati di attività e alla situazione associativa.

#### **Art. 65**

##### **Recesso dalla Convenzione di Affiliazione**

Il Consiglio centrale, per gravi e comprovati motivi, ha facoltà di recedere dalla Convenzione di Affiliazione siglata con un Comitato Locale. Tale Comitato può appellarsi all'Assemblea ordinaria dei soci.

#### **Art. 66**

##### **Elezioni**

I presidenti ed i consigli direttivi dei Comitati Locali sono eletti dai soci, riuniti in assemblea generale. Salvo diverse disposizioni del proprio regolamento interno la votazione si fa con scheda segreta o con altro sistema deliberato all'unanimità dall'assemblea. In caso di dubbio o di contestazione valgono, in quanto applicabili, per analogia, le norme per le elezioni delle cariche centrali.

#### **Art. 67**

##### **Consiglio Direttivo**

Il consiglio direttivo di un Comitato Locale è costituito di un presidente, di uno o più vicepresidenti, di un segretario, di un tesoriere e di un numero variabile di consiglieri, secondo il proprio regolamento interno.

#### **Art. 68**

##### **Ratifica delle elezioni**

Le elezioni dei presidenti e degli organi direttivi dei Comitati Locali sono ratificate dal Presidente della Società Dante Alighieri previo invio del verbale redatto in occasione dell'Assemblea.

#### **Art. 69**

##### **Durata della carica di presidente**

I presidenti e i consiglieri dei Comitati Locali durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

I presidenti dei Comitati Locali potranno svolgere fino a un massimo di due mandati consecutivi. Tale indicazione, motivata dall'auspicio di una pur necessaria rotazione e graduale rinnovamento generazionale, può tuttavia essere derogata su richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza da parte della maggioranza dell'organo di governo del comitato.

#### **Art. 70**

##### **Durata della carica di consigliere**

A meno che le leggi e le consuetudini locali o lo statuto interno non prevedano diversamente, i consigli direttivi dei Comitati Locali durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

#### **Art. 71**

##### **Gratuità delle cariche**

Le cariche di presidente e di consigliere di Comitato Locale sono gratuite, ma ad essi compete il rimborso delle spese sostenute per speciali incarichi affidati dal Comitato stesso.

#### **Art. 72**

##### **Adunanze e delibere del Consiglio Direttivo**

Il consiglio direttivo di un Comitato Locale si riunisce per invito del presidente. Le sue deliberazioni sono valide se è presente in prima convocazione la metà dei componenti ed un terzo in seconda.

#### **Art. 73**

##### **Decadenza dei membri del Consiglio Direttivo**

I componenti degli organi direttivi che senza giustificato motivo non intervengono a tre adunanze consecutive si intendono decaduti.

#### **Art. 74**

##### **Ricostituzione del Consiglio Direttivo**

Quando il numero dei componenti del consiglio direttivo è ridotto a meno di due terzi, si convoca l'assemblea generale dei soci per la sostituzione dei mancanti.

#### **Art. 75**

##### **Nomina di un "presidente facente funzione"**

In caso di vacanza nella carica di presidente di un Comitato Locale, il Presidente della Società può nominare un "Presidente facente funzione" tra i soci del Comitato Locale con il compito di indire, entro il termine assegnatogli, la elezione stessa. La vacanza della carica di presidente non implica la decadenza del consiglio direttivo. I soci, pertanto, debbono essere chiamati ad eleggere il nuovo presidente.

L'incarico di "presidente facente funzione" viene comunicato con atto di nomina della Segreteria Generale con durata massima di 6 mesi; è facoltà della Sede Centrale prorogare tale termine.

#### **Art. 76**

##### **Nomina di un reggente**

Il Presidente della Società ha facoltà di nominare un reggente per costituire un Comitato Locale nelle località che ne sono sprovviste, con il compito di favorire la costitu-

zione del comitato locale e di accompagnarne il processo di avvio fino alla prima assemblea dei soci, la quale nominerà il proprio Presidente, portando pertanto a termine l'incarico del reggente.

L'incarico di reggente viene comunicato con atto di nomina della Segreteria Generale con durata massima di 6 mesi; è facoltà della Sede Centrale prorogare tale termine.

#### **Art. 77**

#### **Disconoscimento del Comitato e cessazione del vincolo di affiliazione**

Il Consiglio centrale può dichiarare, con motivata deliberazione presa con la maggioranza di due terzi dei presenti, il disconoscimento di un Comitato Locale che abbia con i suoi atti recato danni alla Società ed il conseguente recesso dalla Convenzione di Affiliazione. Contro tale deliberazione il Comitato Locale può ricorrere all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Centrale può altresì recedere dalla Convenzione di Affiliazione:

- 1) per mancato invio delle quote di competenze della Sede Centrale entro il 31 dicembre di ciascun anno, unitamente ai dati statistici, ai dati economici, ai dati di attività e alla situazione associativa;
- 2) per notevole diminuzione del numero di soci;
- 3) per prolungata inattività;
- 4) per iniziative non compatibili con gli scopi sociali;
- 5) per ogni altra grave infrazione alle norme dello Statuto e del Regolamento.

### **Capitolo IX**

#### **Amministrazione centrale**

#### **Art. 78**

#### **Segretario Generale**

Ai servizi dell'Amministrazione centrale in Roma è preposto un Segretario generale, nominato dal Consiglio centrale entro una terna di nomi proposta dal Presidente della Società. Per la nomina è prescritta la presenza di 2/3 dei Consiglieri e la maggioranza di 2/3 degli intervenuti. Il Segretario generale, in conformità delle direttive dell'Ufficio di presidenza, cura gli affari generali della Società, dirige il personale e i servizi, è responsabile del loro funzionamento ed assicura l'esecuzione delle disposizioni della Presidenza e del Consiglio. Al Segretario Generale può essere demandata l'amministrazione dell'Ente attraverso un sistema di deleghe cui deve essere data pubblicità nelle forme previste dalla legge.

#### **Art. 79**

#### **Vicesegretario generale e personale**

Il Segretario generale provvede altresì alla nomina del rimanente personale addetto ai servizi e propone la nomina del Vicesegretario generale.

### **Art. 80**

#### **Trattamento economico del personale dell'amministrazione centrale**

Con regolamento interno, approvato dal Consiglio centrale, sono stabilite le norme che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione centrale. Il Consiglio Centrale può attribuire all'Ufficio di Presidenza il compito di redigere tale regolamento.

### **Art. 81**

#### **Norme transitorie e finali**

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto e con riferimento al rinnovo delle cariche di Consigliere, *“al fine di consentire la messa a regime di quanto previsto dall'articolo 9, sette dei membri attualmente in carica decadranno il 15 marzo 2021, mentre il mandato degli altri sette verrà prorogato sino alla scadenza del mandato presidenziale. Successivamente si procederà al rinnovo delle cariche ogni quattro anni.”*. La decadenza dei membri del Consiglio avverrà automaticamente, restando in carica coloro che hanno ricevuto il maggior numero dei voti nel corso della precedente votazione e salvo rinuncia espressa.